

Assicurazione contro i danni alle piccole e medie imprese da terremoto, alluvione e inondazione

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: # Rischi Catastrofali Piccola e Media Impresa

Documento aggiornato il 1° luglio 2023
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2022 ammonta a 663,0 milioni di euro (di cui 216,0 milioni di euro relativi al comparto Vita e 447,0 milioni di euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,0 milioni di euro (di cui 76,0 milioni di euro vita e 275,0 milioni di euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 312,0 milioni di euro (di cui 140,0 milioni di euro vita e 172,0 milioni di euro danni).
La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2022 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.
Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 353,0 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 942,6 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 589,6 milioni di euro ed un Solvency Ratio pari al 267,0%.
Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 158,9 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 797,8 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 638,9 milioni di euro ed un Ratio pari al 502,2%.
Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le informazioni relative alle coperture assicurative previste dal prodotto. Si precisa che, per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate concordate con l'Assicurato puntualmente indicate nella scheda di polizza.

TERREMOTO FABBRICATO (garanzia sempre operante)

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Terremoto al Fabbricato. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione.
È compreso anche l'Indennizzo per i guasti / danni causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze.
La garanzia è prestata nella forma assicurativa a "Valore Intero".

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: la copertura può essere integrata acquistando la seguente garanzia facoltativa:

| | |
|----------------------------|--|
| Terremoto contenuto | La copertura Terremoto Fabbricato è ampliabile assicurando contro il Terremoto anche il contenuto (ad es. macchinari, attrezzature, merci, ...) posto all'interno dei fabbricati nel perimetro aziendale. La garanzia è prestata nella forma assicurativa a "Valore Intero". |
|----------------------------|--|


ALLUVIONE / INONDAZIONE FABBRICATO (garanzia facoltativa)


La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Alluvione, Inondazione e Flash Floods (c.d. "bombe d'acqua") al Fabbricato.
I danni sono considerati parte di un unico Sinistro se si sono verificati nelle 72 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione.
È compreso anche l'Indennizzo per i guasti / danni causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze.
La garanzia è prestata nella forma assicurativa a "Valore Intero".

| | |
|---|---|
| OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: non sono previste opzioni con riduzione di premio. | |
| OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: la copertura può essere integrata acquistando la seguente garanzia facoltativa: | |
| Alluvione / Inondazione contenuto | La copertura Alluvione / Inondazione Fabbricato è ampliabile assicurando contro l'Alluvione, l'Inondazione ed il Flash Floods anche il contenuto (ad es. macchinari, attrezzature, merci, ...) posto all'interno dei fabbricati nel perimetro aziendale. La garanzia è prestata nella forma assicurativa a "Valore Intero". |

| | |
|---|--|
| SPESE SUPPLEMENTARI (garanzia sempre valida ed operante per entrambe le garanzie, se prestate) | |
| In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie "Terremoto" o "Alluvione, Inondazione", la Società rimborsa, a Primo rischio assoluto ed entro i Limiti di Indennizzo previsti: | |
| 1) le spese sostenute per: | |
| a) demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata, od a quella imposta dall'Autorità competente, i residui del Sinistro, esclusi quelli radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro; | |
| b) corrispondere, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, gli onorari del perito scelto e nominato conformemente a quanto disposto dalle "Norme che regolano i Sinistri", nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito; | |
| c) corrispondere, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, gli onorari dei progettisti e dei consulenti scelti per la riprogettazione, la ricostruzione ed il ripristino dei beni danneggiati; | |
| d) i canoni di affitto effettivamente non percepiti per l'immobile locato a terzi e dichiarato inagibile, per il solo tempo strettamente necessario al suo ripristino e comunque con un limite massimo relativo ai canoni non percepiti per 12 mesi dall'evento dannoso e purché il Fabbricato risulti danneggiato; | |
| e) i costi e gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia che dovessero gravare sul Contraente/Assicurato, o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica per la ricostruzione od il ripristino del Fabbricato danneggiato, per effetto delle disposizioni, incluse le norme antisismiche, vigenti alla data di stipula della Polizza. Costi ed oneri dovuti a disposizioni entrate in vigore successivamente alla stipula della Polizza, saranno rimborsati nei limiti di quanto il Contraente/Assicurato sarebbe tenuto a pagare in base alla normativa vigente alla data di stipula della Polizza; | |
| E' compreso il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito in seguito a rottura accidentale – conseguente ad evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza – degli impianti di riscaldamento o di condizionamento, comprese le cisterne, purché tali impianti o cisterne siano al servizio del Fabbricato assicurato. | |
| 2) nel caso in cui risulti assicurato il Contenuto, la Società rimborsa inoltre le spese sostenute per: | |
| f) la rimozione, il trasporto, il deposito temporaneo presso terzi ed il ricollocamento del Contenuto posto all'interno dei locali, quando tali spese si rendano necessarie ad eseguire le riparazioni del Fabbricato o del Contenuto danneggiati, oppure quando le Autorità abbiano dichiarato l'indisponibilità o l'inagibilità dei locali. | |

| | |
|---|--|
| Servizio di Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR | |
| In caso di Sinistro dovuto ad Alluvione, Inondazione e Terremoto, compatibilmente con la garanzia assicurata, l'Assicurato potrà avvalersi del servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR, ossia al supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio, risanamento e bonifica, che provvederà a fornire un immediato supporto tecnico telefonico, ad inviare sul luogo del Sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo, ad identificare gli interventi necessari e ad emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio, risanamento e bonifica. | |

| | |
|---|--|
|  Che cosa NON è assicurato? | |
| Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni non è assicurata l'impresa se nell'Ubicazione in cui si esercita l'attività, sono presenti Infiammabili e Merci speciali in misura superiore ai 1.000 kg ciascuno ed Esplosivi in misura superiore ad 2 kg. |

| | |
|--|--|
|  Ci sono limiti di copertura? | |
| Per ciascuna sezione possono essere previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contraente sullo stato e sulla natura dei beni assicurati. Per ciascuna garanzia, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate indicate sulla scheda di polizza. Inoltre, possono essere applicati scoperti e franchigie (espressi in percentuale oppure in valore assoluto) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno. | |
| Di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrare il meccanismo di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del limite d'indennizzo: | |
| La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'Assicurato e può essere espressa in percentuale sulla somma assicurata oppure in cifra assoluta. Alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l'importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione. Ad esempio, se l'indennizzo è quantificabile in € 10.000,00 e le condizioni prevedono una franchigia fissa di € 2.000,00, la somma spettante all'Assicurato sarà pari ad € 8.000,00 così determinata: € 10.000,00 – € 2.000,00 = € 8.000,00. Rimarranno, quindi, a carico dell'Assicurato € 2.000,00. | |
| Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell'Assicurato e si esprime con una percentuale da calcolare sul danno stesso. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00 ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all'assicurato sarà di € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; scoperto = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00). Rimarranno, quindi, a carico dell'Assicurato € 1.000,00. | |
| Il limite di indennizzo può essere espresso in percentuale sulla somma assicurata oppure in cifra assoluta e rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Può essere per sinistro oppure per anno assicurativo. Se l'importo del | |

danno è superiore al limite d'indennizzo, la differenza resta a carico dell'Assicurato. Ad esempio, se il danno ammonta ad € 10.000,00, ma il limite d'indennizzo previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 8.000,00, la Società sarà tenuta a indennizzare solo fino a concorrenza di quest'ultima somma, ovvero € 8.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza di € 2.000,00.

Condizioni di operatività delle coperture

Le garanzie sono prestate in base a quanto dichiarato dal Contraente e riportato in Scheda di Polizza. In particolare:

- 1) L'Attività esercitata deve:
 - coincidere con quella/e dichiarata/e in Scheda di Polizza;
 - essere quella cui sono destinati i Fabbricati, comprese le strutture accessorie, ed il Contenuto presenti presso l'Ubicazione assicurata. È comunque ammessa la presenza di locali adibiti a civile abitazione del Contraente/Assicurato, purché intercomunicanti con il Fabbricato in cui si svolge l'attività dichiarata, oppure comunque ubicati all'interno del Perimetro Aziendale.
- 2) Il Fabbricato, incluse eventuali Dipendenze e Pertinenze, che risulti assicurato o che contenga le Cose assicurate, deve:
 - non essere in corso di costruzione, di ricostruzione o in stato di abbandono, ma anzi risultare in normali condizioni di statica e manutenzione;
 - risultare conforme ad una delle tipologie costruttive descritte in dettaglio nelle Definizioni delle Condizioni di Assicurazione ed avere, comunque, le seguenti caratteristiche costruttive minime: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del Tetto in materiali incombustibili. Solai, armatura del tetto, finestre e lucernari comunque costruiti. È tollerato l'impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni, coibentazioni, rivestimenti e soffitture purché aderenti a strutture in materiali incombustibili. Eventuali pareti esterne realizzate in vetro strutturale sono considerate incombustibili.
- 3) Il Contenuto può prevedere fino ad un massimo di: 1.000 kg di Infiammabili, 2 kg di Esplosivi e 1.000 kg di Merci Speciali. Sono ammesse Merci riferite ad un'attività diversa da quella esercitata, per un valore non superiore al 10% di quello complessivo e, comunque, ad € 10.000,00.

Delimitazioni e detrazioni

Si riepilogano a seguire i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti operanti:

| GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | SCOPERTO / FRANCHIGIA |
|---|---|---|
| Fabbricato: Terremoto | 50% o 70% (*) della Somma assicurata per il Fabbricato (in base a quanto concordato alla sottoscrizione della Polizza e indicato sulla Scheda di Polizza) | Scoperto pari al 10% del danno con il minimo di € 10.000,00 ed il massimo di € 50.000,00 |
| Fabbricato: Alluvione, Inondazione | 50% o 70% (*) della Somma assicurata per il Fabbricato (in base a quanto concordato alla sottoscrizione della Polizza e indicato sulla Scheda di Polizza) | Scoperto pari al 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 |
| Contenuto: Terremoto | 50% o 70% (*) della Somma assicurata per il Contenuto (in base a quanto concordato alla sottoscrizione della Polizza e indicato sulla Scheda di Polizza) | Scoperto pari al 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 |
| Contenuto: Alluvione, Inondazione | 50% o 70% (*) della Somma assicurata per il Contenuto (in base a quanto concordato alla sottoscrizione della Polizza e indicato sulla Scheda di Polizza) | Scoperto pari al 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 |
| Contenuto posto in locali interrati: Alluvione, Inondazione | == | Scoperto 20% del danno con minimo di € 5.000,00 |
| Demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui | 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione. | == |
| Rimozione, trasporto, deposito temporaneo e ricollocamento del Contenuto | 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
| Onerari dei progettisti e dei consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino | 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
| Costi ed oneri di urbanizzazione e concessione edilizia | 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
| Onerari del Perito | 5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
| Effetti personali degli addetti e dei clienti | 10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
| Canoni di affitto | 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |

| | | |
|--|---|----|
| Oggetti Pregiati, Gioielli e Preziosi | <i>€ 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i> | == |
| Valori e Denaro | <i>€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i> | == |
| Cose particolari | <i>10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 25.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i> | == |
| Merci riferite ad un'attività diversa da quella dichiarata | <i>10% della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i> | == |
| Rimpiazzo del combustibile | <i>€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i> | == |

(*) la scelta del limite di indennizzo, una volta effettuata, è valida per tutte le partite/garanzie.

Esclusioni generali relative a tutte le garanzie:

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa i danni causati da o derivati da:

1. guerra dichiarata e non, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare;
2. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere;
3. Esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche) nonché da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
4. comportamento doloso del Contraente/Assicurato, del coniuge, del Convivente More Uxorio o partner dell'unione civile, dei figli (anche adottivi), di qualsiasi parente o affine convivente, ovvero – trattandosi di società – dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
5. Furto, Rapina, Estorsione, frode e truffa, malversazione e Scippo – sia consumati che tentati – appropriazione indebita, infedeltà da parte dei Prestatori di Lavoro o degli Addetti, ammanchi, perdite riscontrate in sede di inventario, sottrazioni, smarrimenti, saccheggi e guasti cagionati da ladri;
6. Fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Polizza;
7. sovraccarico neve;
8. muffe, contaminazione da sostanze radioattive, contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria e del suolo;
9. smagnetizzazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
10. ordinanze o disposizioni di Autorità, leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto nell'"Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione";
11. nazionalizzazione, confisca, serrata, sequestro e/o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, anche locale, di diritto o di fatto;
12. malattie trasmissibili quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'infezione da Sars-CoV-2 (Coronavirus disease COVID-19) o l'insorgenza di qualunque patologia correlata all'infezione da SARS-CoV-2 o ad ogni sua variazione o mutazione futura.

Sono inoltre sempre esclusi:

13. i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
14. i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento od uso dei beni assicurati, di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro, maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto nell'"Oggetto dell'Assicurazione".

Esclusioni specifiche relative alla garanzia Terremoto

Sono esclusi i danni causati o derivati da:

15. bradisismo, eruzione vulcanica, Inondazione, Alluvione, allagamento, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno, anche se conseguenti a Terremoto;
16. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sulle Cose assicurate dagli eventi previsti nell'"Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

Esclusioni specifiche relative alla garanzia Alluvione, Inondazione

Sono esclusi i danni causati o derivati da:

17. mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, eruzione vulcanica;
18. cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno;
19. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sulle Cose assicurate dagli eventi previsti nell'"Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione;
20. fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, di condizionamento;
21. rotture, breccie o lesioni provocate al Tetto, alle pareti od ai Serramenti dal vento o dalla grandine e, più in generale, tutti i danni causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine;
22. fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;
23. umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, gelo ed escursioni termiche anche se conseguenti ad eventi coperti dalla Polizza;
24. alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
25. intasamento, traboccamento, rottura o Rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, pubbliche o private, se non direttamente correlati all'evento.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

| | |
|---|---|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>Denuncia di sinistro È fatto obbligo di comunicare il sinistro alla Società entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando se ne è avuta conoscenza. La denuncia di sinistro può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61 - a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma - a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdia.it - a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - rivolgendosi al proprio intermediario <p>Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario.</p> <p>Il sinistro deve essere comunicato, allegando la documentazione necessaria (es. descrizione dettagliata del danno con data e ora del sinistro, elenco dettagliato delle cose danneggiate, eventuale denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.). In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.</p> |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | <p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell'evento.</p> <p>Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e comunicando altresì, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p> |
| <p>Obblighi dell'impresa I termini entro i quali la Società si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso. Di norma, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni a decorrere da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.</p> | |



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|---|
| Premio | <p>Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali o quadrimestrali. Il frazionamento comporta una maggiorazione del premio annuo del 2% in caso di frazionamento semestrale, del 3% in caso di frazionamento quadrimestrale ed in tali casi le rate vanno pagate alle scadenze semestrali o quadrimestrali stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.</p> <p>Indicizzazione In caso di contratto con tacito rinnovo, ad ogni rinnovo annuale è previsto l'adeguamento automatico delle somme assicurate, dei massimali, e dei premi. L'indice di riferimento è quello ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai od impiegati (già indice del costo della vita). Non sono soggetti ad adeguamento i Limiti di Indennizzo, le Franchigie, i minimi e massimi di Scoperto ed i Valori espressi in percentuale.</p> |
| Rimborso | <p>Recesso per sinistro In caso di recesso per sinistro, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e degli altri oneri derivanti per legge.</p> <p>Recesso per ripensamento In caso di esercizio del diritto di ripensamento (esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza), il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e degli altri oneri derivanti per legge.</p> |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|---|
| Durata | <p>L'Assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza. Tuttavia, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo al del giorno del pagamento. Se la presente Polizza è stipulata – senza soluzione di continuità – in sostituzione di altra Polizza precedentemente sottoscritta con la Società, riguardante la stessa ubicazione, gli stessi beni assicurati e la stessa garanzia, la nuova Polizza ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione della stessa, mentre nel periodo di venti giorni dalla sottoscrizione della nuova Polizza operano le prestazioni e le Somme assicurate in essere ai sensi della Polizza precedente.</p> |
| Sospensione | <p>Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.</p> |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|--|---|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo). |
| Risoluzione | <p>Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione di durata annuale è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.</p> <p>In caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate.</p> |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a piccole e medie imprese che operano nei settori del commercio, della manifattura, della ristorazione e dei servizi che vogliono proteggere il proprio patrimonio aziendale, mobiliare ed immobiliare, dai danni materiali e diretti provocati da terremoti, alluvioni, inondazioni e bombe d'acqua.



Quali costi devo sostenere?

| | |
|---------------------------------|--|
| Costi di intermediazione | La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2022), è, in percentuale, pari al 17,9% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 17,9 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile. |
| Regime fiscale | Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al 22,25%. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo. |

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| All'impresa assicuratrice | Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.